

ASPETTI ILLIBERALI DELLA DISCIPLINA PENALE
SULL'IMMIGRAZIONE
Vincenzo Sàito

Alla fine degli anni '80 l'Italia ha registrato - con ritardo rispetto ad altri Paesi europei - il fenomeno dell'immigrazione extracomunitaria : dapprima dall'Africa, poi dall'Est europeo e dall'Asia, con improvvisa formidabile accelerazione a causa della crisi balcanica.

Le sue dimensioni, subito significative, sono cresciute smisuratamente nel tempo per cui oggi si deve parlare di un vero e proprio esodo, tuttora in corso, che ci ha colti del tutto impreparati sotto il profilo sia, ritengo, socio-culturale, sia e soprattutto legislativo.

Alle scarse previsioni del T.U.P.S. e a quelle settoriali del d.to l.vo 30.12.1986 n. 943 (sul lavoro degli stranieri) sono seguiti molteplici e importanti interventi organici sulla programmazione dei flussi migratori, sulle procedure amministrative di ingresso e soggiorno e sul loro rafforzamento mediante fattispecie penali.¹

Il fenomeno dell'immigrazione clandestina nasce dalla disperazione di quanti inseguono il miraggio del riscatto dalle sofferenze e dalla miseria, a causa del sottosviluppo socio-economico e spesso il disordine politico dei Paesi d'origine.

Purtroppo agguerrite e sfuggenti associazioni criminose internazionali lo alimentano anche per la tratta e l'impiego degli stranieri nei diversi merca-

1 a) legge 39/1990 (cd. legge Martelli, di conversione del d.l. 416/1989); b) legge 6.3.1998 n. 40, trasfusa (ai sensi dell' art. 47 della stessa) nel t.u. 25.7.1998 n. 286; c) d.to l.vo 19.10.1998 n. 380; d) d.to l.vo 13.4.1999 n. 113; e) dpr 31.8.1999 n. 394 sulle norme di attuazione del t.u. 286/98; f) legge 7.6.2002 n. 106 (conv del d.l. 4.4.2002 n. 51); g) legge 30.7.2002 n. 189; h) legge 9.10.2002 n. 222 (conv. del d.l. 9.9.02 n. 195); i) legge 12.11.2004 n. 271 (conv. d.l. 14.9.2004 n. 241).
Occorre tener conto inoltre delle seguenti fonti: l) d.to l.vo 9.7.2003 n. 215 (attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall' origine); m) d.to l.vo 9.7.2003 n. 216 (attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro); n) decreto del Ministero dell' Interno 14.7.2003 (disposizioni in materia di contrasto all'immigrazione clandestina, in G.U. 22/03); o) dpr. 18. 10.2004 n. 334 (modifiche del dpr. 394 sub g)

ti di sfruttamento coattivo (lavoro nero, prostituzione, pornografia ecc.).²

L'intento di queste note è però quello di segnalare brevemente il contrasto della legislazione penale in esame con i canoni del nostro ordinamento, in particolare con gli artt. 2, 3 co. 1° e 10 Cost.; la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950 (ratificata con la legge 4.8.1955 n. 848); la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (pubblicata sulla g.u. della C.E. del 18/12/2000); nonché con l'art. 2 dello stesso t.u. 286 sui diritti fondamentali della persona che spettano allo straniero e sulla parità di trattamento con il cittadino.

La legge 180/02 contraddice questi principi sotto molteplici profili, tra i più significativi vanno esaminati i seguenti istituti.

a) Processo penale e espulsione amministrativa

L'art. 13 ha rimodulato il rapporto fra espulsione amministrativa e procedimento penale, con l'introduzione di una peculiare ipotesi di proscioglimento ante dibattimento.

L'espulsione dello straniero indagato è subordinata al n.o. dell'A.G. alla quale va richiesto dal questore: la decisione e la relativa comunicazione sono sottoposte al termine perentorio di gg. quindici, trascorso il quale il n.o. si intende concesso secondo il classico principio del silenzio-assenso.

Il n.o. non è concedibile e l'espulsione è impraticabile in tre casi:

a) se lo straniero sia sottoposto alla custodia cautelare in carcere: situazione a cui debbono essere equiparati gli arresti domiciliari in virtù del canone generale dell'art. 284 co. 5° cpp., derogabile solo in termini espliciti: si richiama l'art. 656 (modificato dalla legge 27.5.1998 n. 165, cd. Simeone) in tema di esecuzione delle pene detentive;

b) se lo straniero sia indagato per i reati previsti dall'art. 407 co. 2 lett. a) cpp (fra cui sono stati inseriti quelli degli artt. 600, 601, 602 innovati dalla legge 228/03 cit) e per quelli di cui all'art. 12 t.u. 286;

c) se sussistano inderogabili esigenze processuali in ordine all'accertamento della responsabilità di co-indagati o di imputati in procedimenti per

²In proposito si richiama la legge 11.8.2003 n. 228 che, oltre ad avere innovato l'art. 416 cp. inserendovi un quinto comma, in particolare ha modificato gli artt. 600 (riduzione e mantenimento in schiavitù), 601 (tratta di persone) e 602 (acquisto e alienazione di schiavi) del codice penale e ha istituito il Fondo per le misure anti-tratta.

reati connessi, nonché all' interesse della p.o.: qui l' espulsione resta sospesa sino alla comunicazione dell' A.G. che sono cessate le esigenze in argomento.

Nel caso di arresto in flagranza o di fermo il g.i.p. (o il giudice del procedimento direttissimo), se non deve irrogare la misura della custodia cautelare in carcere (o, secondo alcuni, quella degli arresti domiciliari), in sede di convalida (e cioè con la medesima ordinanza oppure con separato atto) "rilascia" il n.o., fatte salve le rilevate esigenze processuali: la forma assertiva "rilascia" indica l' obbligatorietà dell'atto pur in mancanza della richiesta del questore.

Lo stesso accade nel caso di revoca o estinzione (e non anche di sostituzione, misteriosamente) della custodia cautelare de qua: nell' ordinanza va inserito il provvedimento - positivo o negativo - per l' esecuzione dell' espulsione.

Orbene, la scelta legislativa di far prevalere sul procedimento penale - e quindi sull' obbligatorietà dell' azione penale - la misura amministrativa dell' allontanamento dello straniero, è stata attuata con violazione di principi fondamentali del sistema penale.

Il riferimento è alle esigenze processuali che impediscono il rilascio del n.o., tra le quali clamorosamente non è contemplato l' interesse dell' indagato, il che val quanto dire il suo diritto di difesa.

Questo evidente favor expulsionis si comprende alla luce del co. 3. quarter dell' art. 13: l' effettiva uscita dell' indagato straniero dal territorio nazionale importa la definizione del procedimento penale con sentenza di non luogo a procedere purchè non sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio.

Alla pronuncia è collegata l' applicazione delle seguenti disposizioni dell' art. 13 in esame:

* co. 13 e 14: lo straniero non può rientrare in Italia per un periodo di dieci anni, riducibile a non meno di cinque; il rientro illegale costituisce reato punito con la reclusione da uno a quattro anni e la riespulsione con accompagnamento immediato alla frontiera;

* co. 13.bis: la reclusione è elevata da uno a cinque anni per il rientro illegale dello straniero già denunciato per il medesimo reato;

* co. 13.ter: per entrambe le fattispecie l'arresto è obbligatorio e si procede col rito direttissimo.

È palese che è conculcato il diritto dello straniero alla definizione di merito del procedimento che lo riguarda, con un meccanismo perverso incentrato da una parte sul n.o. all'espulsione che non può essere negato nell'interesse dell'indagato; dall'altra parte sull'artificiosa assenza dell'indagato nel territorio nazionale mediante la sua espulsione; suggella il tutto la riapertura delle indagini (se è stata adottata archiviazione) o l'esercizio dell'azione penale (se è stata pronunciata sentenza per art. 425 cpp.) nel caso di rientro illegale.

b) La sanzione alternativa dell'espulsione quale sanzione alternativa : art. 16 co. 5', 6', 7', 8'

L'art. 16 co. 5-8, innovato dalla legge 189/02, prevede l'espulsione dello straniero quale sanzione alternativa alla detenzione alle seguenti condizioni:

- * versi nelle condizioni dell'art. 13 co. 2' t.u. 286;
- * debba scontare una pena, anche residua, non superiore ai due anni;
- * la condanna non riguardi taluno dei delitti dell'art. 407 co. 2 lett. a) cpp. e dei delitti del t.u. 286/98.

È competente il magistrato di sorveglianza, il cui decreto resta sospeso pendente il termine (dieci gg.) per l'impugnazione dinanzi al tribunale di sorveglianza oppure sino alla sua decisione.

Questa disciplina è irragionevole: da un lato non è consentita l'espulsione per i condannati per gravi reati (art. 407 lett. a- cpp.), dall'altro lato essa è obbligatoria per tutti gli altri reati.

Così mentre lo straniero ristretto per un reato compreso nell'art. 4 bis ord. pen. (rapina aggravata, omicidio od altro) potrà essere ammesso anche alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, quello che ha riportato condanna per reati di ben minore allarme sociale verrà immediatamente espulso.

Che la finalità rieducativa della pena sia perseguita soltanto per i reati più gravi, sarebbe illazione beffarda.

c) L'art. 17 t.u. 286

L'espressione più chiara della linea socio-politica sopraillustrata è l'art. 17 t.u. 286.

La disposizione, nella formulazione del 1998, stabilisce che per rientrare in Italia lo straniero sottoposto a procedimento penale deve essere autorizzato dal questore per l'esercizio del diritto di difesa ma al solo fine della partecipazione al giudizio o del compimento di atti che richiedano la sua presenza.

Il legislatore del 2002 ha esteso la previsione allo straniero parte offesa. Essa è inaudita: non solo si è codificato - peraltro senza fissare alcun parametro di giudizio - l'intervento del Potere esecutivo in materia di tutela dei diritti, ma sono stati sanciti limiti contrastanti con l'art. 24 Cost.

Sul piano politico-giuridico è certo che una difesa imperativamente graduata o frazionata può essere tutto tranne che difesa conforme al diritto, con il concretissimo rischio dello snaturamento del processo, trasformato da tecnica di attuazione dell'ordinamento a subdolo strumento per cancellare o degradare situazioni di interesse riconosciute invece come degne di tutela dalle norme sostanziali.

Negli anni '50 e '60 autori quali Massimo Severo Giannini e Paolo Barile denunciarono l'elusione amministrativa dei precetti costituzionali.

Da una parte c'era la Costituzione quale iperuranio platonico, dall'altra la prosaica ma effettiva e dura realtà del T.U. di Pubblica Sicurezza (specie in materia di libertà di stampa), per cui a molti la rivendicazione dei diritti di libertà sembrava provocatoria e eversiva.

Dopo oltre un cinquantennio forse è accaduto di peggio, come puntualmente segnalato ancora una volta dalla dottrina, la quale non a caso ha parlato di diritti fondamentali amministrativizzati.

In particolare, la dottrina ha sottolineato tra l'altro la violazione del principio della separazione dei poteri poiché il Governo, delegato dal Parlamento soltanto per il riordino della materia in un testo unico, con i d.ti l.vi 380/1998 e 113/1999 ha innovato il t.u. 286: così attribuendosi funzioni normative e soprattutto esercitando funzioni giurisdizionali, atteso che l'espulsione amministrativa regolata dall'art. 13 t.u. 286 concerne un diritto della persona.

In conclusione, accanto al rilievo che il t.u. 286 detiene - e penso deterrà a lungo - l'incommendevole record delle eccezioni di incostituzio-

nalità, merita riflessione la pluralità delle ipotesi di arresto obbligatorio e di rito direttissimo a c/ dello straniero, laddove né l'uno né l'altro sono previsti per il delitto di sfruttamento dell'immigrazione clandestina (punito con la reclusione sino a quattro anni e la multa sino a lire 30. 000.000 : art. 12 co. 5' t.u. 286), e cioè una fattispecie delittuosa di non poco momento, che vede lo straniero extracomunitario in veste non di autore bensì di p.o., e di p.o. socialmente e economicamente debolissima.

E allora è difficile negare che le disposizioni del t.u. 286 obbediscono ad un'ispirazione autoritaria e quelle penali costituiscono un sistema speciale nel senso illiberale del termine.

QUALE FUTURO PER LA GIUSTIZIA PENALE MINORILE?

Caterina Chinnici

Quale futuro per la giustizia penale dei minori? È questa la domanda che si pone chi, come me, opera nel settore della giustizia minorile a distanza di quattro anni dal disegno di legge presentato dal Ministro della Giustizia, rimasto poi bloccato. Ed è questa la domanda che si pongono i Paesi europei chiamati a dare risposte adeguate al problema della devianza minorile che si manifesta in generale come un fenomeno complesso, sfuggente ed in continua evoluzione, quasi come un'immagine in continuo movimento.

E se è vero che, nell'ambito di una panoramica a livello europeo, le cifre dimostrano che le denunce contro i minorenni sono sostanzialmente stabili e si attestano in Italia ai livelli più bassi in Europa, non può tuttavia disconoscersi che il fenomeno si manifesta con talune peculiarità che vanno attenzionate e con specifiche connotazioni nelle diverse aree geografiche: così, per esempio, risultano in aumento le segnalazioni di minori di fasce d'età più basse, addirittura di minori infra-quattordicenni, e, mentre rimane sostanzialmente costante il dato relativo ai reati contro il patrimonio, è invece in aumento il dato relativo ai reati contro la persona e ai reati commessi con violenza; e questo in percentuale maggiore proprio nel sud dell'Italia. Ed ancora, mentre i minori di nazionalità straniera rappresentano nel centro e soprattutto nel nord dell'Italia la maggior parte della popolazione detenuta degli istituti per minori, al sud dell'Italia, invece, la maggior parte dei minori detenuti sono di nazionalità italiana. E nel sud dell'Italia, ed in particolare in alcune zone, si registra una connotazione specifica del fenomeno della delinquenza minorile: l'inserimento dei minori nell'ambito della criminalità organizzata mafiosa.

In un contesto, come quello di competenza del mio ufficio, nel quale il fenomeno è molto esteso e fortemente radicato, i minori iniziano il loro percorso di devianza all'interno dell'organizzazione commettendo piccoli

reati, per essere poi man mano utilizzati per commettere reati sempre più gravi, fino agli omicidi, in una sorta di sfruttamento, da parte della criminalità organizzata mafiosa, di quei ragazzi che nascono, crescono, vivono in un contesto nel quale i valori sono i valori distorti della “cultura mafiosa” che pervade tutta la fascia della società alla quale le loro famiglie appartengono.

Si tratta, pertanto, di un fenomeno particolarmente complesso per il quale le misure indirizzate al recupero del minore ed al suo reinserimento nella società, che il nostro codice di procedura penale minorile privilegia, e che si sono manifestate valide ed efficaci nei confronti dei minori che commettono reati comuni, si dimostrano difficilmente attuabili o finiscono purtroppo per diventare inefficaci se non si interviene anche sulle famiglie e sul contesto di appartenenza, con un impegno condiviso e congiunto di tutte le istituzioni e le strutture che operano nel sociale.

Tuttavia, indipendentemente da talune specificità del fenomeno, va sottolineato come le esigenze di contrasto della devianza minorile sono comuni a tutti i Paesi europei e sono esigenze che richiedono ormai risposte adeguate secondo un sistema ispirato a principi che, sia pure in modo perfezionabile, possano permanere nel tempo tanto da poter essere considerati alla stregua di validi pilastri e di sicuro fondamento, nell’ambito di un panorama di livello internazionale sulla politica penale minorile.

Nella ricerca di soluzioni univoche ed appaganti “sotto tutte le latitudini”, non può non prendersi in considerazione l’istituto della mediazione, già regolato in Francia e che si sta cercando di introdurre in Italia, se pure da poco tempo e sotto una forma ancora “sperimentale” soprattutto in alcune aree del territorio.

L’istituto della mediazione, che secondo l’impostazione della dottrina francese, fa parte della risposta penale che l’ordinamento fornisce nei confronti dell’infrazione commessa dal minore, risponde ad una necessità diversa rispetto a quella che trova fondamento nella cosiddetta “giustizia retributiva”, poiché pone l’accento sulla convinzione che la commissione di un reato crea, inevitabilmente, un conflitto fra beni, fra situazioni soggettive giuridicamente tutelate ma, soprattutto, fra persone.

E proprio il contributo di quelle stesse persone che si trovano coinvol-

te nel conflitto (l'autore e la vittima del reato) può, in qualche modo, ripristinare lo status quo ante, intendendosi non soltanto il mero risarcimento del danno (e, quindi, la risoluzione in termini economici e materiali), ma, soprattutto, la riappropriazione della integrità morale, psicologica e personologica degli stessi soggetti coinvolti, attraverso un dialogo costruttivo fra l'autore del reato e la sua vittima.

Dunque, giustizia non "retributiva" ma "riparativa", che possa dare una risposta sociale realmente educativa alla complessa e articolata realtà della devianza minorile.

Un obiettivo condivisibile, pur se "ambizioso" e forse di non facile realizzazione in quei contesti nei quali la devianza minorile presenta connotazioni specifiche particolarmente problematiche.

Tuttavia è certamente l'obiettivo da perseguire.

LA MOBILITA'
Mario Andriago e Marcella Angelini

Il miglioramento dell'efficienza della magistratura non può prescindere dalla soluzione del problema della mobilità del personale.

Da un lato, occorre razionalizzare la gestione dello strumento premiale introdotto con la (nota) legge 133 del 1998, al fine di renderlo più funzionale agli scopi di potenziamento di alcuni uffici sofferenti, cui lo stesso è preposto; dall'altro, occorre assicurare l'effettiva tutela delle esigenze familiari, rese più cogenti dalla paralisi ormai annosa delle sedi principali, soprattutto nel centro-nord.

Sotto il primo profilo, deve innanzi tutto valorizzarsi la qualità dell'apporto professionale del magistrato che sceglie la "sede disagiata", sia introducendo una verifica di merito quale condizione per il riconoscimento della precedenza assoluta (escludendo dunque dalla sua fruizione chi non abbia conseguito positiva valutazione), sia prevedendo che il quinquennio tenga conto dell'effettività del servizio, al netto di eventuali periodi di astensione a qualsivoglia titolo (proprio per la specialità dell'istituto, che non consente duplicazione di benefici), sia, infine, potenziando il ricorso a questo strumento per i trasferimenti ordinari, al fine di coinvolgere magistrati di già acquisita esperienza.

Occorre poi che si assicuri la certezza delle regole - il che consentirà una migliore gestione della mobilità, per la prevedibilità dell'incidenza dell'istituto, riservato di volta in volta ad un numero chiuso di posti - limitando per il futuro la concessione del beneficio a chi lo abbia conseguito in sede di concorso, prendendo atto che i recenti interventi interpretativi e di normazione secondaria, estendendo la possibilità di fruizione del beneficio a chi già si trovava in uffici solo successivamente dichiarati utili ex lege 133/98, hanno determinato l'incontrollata espansione degli aventi diritto alla "precedenza assoluta" in questione.

Sotto il secondo profilo, occorre rivedere la stessa "matrice" culturale del

trasferimento, tenendo in adeguata considerazione le esigenze personali dei magistrati.

E' ormai evidente, infatti, che la mera attribuzione di punteggi per il riavvicinamento al nucleo familiare non vale più ad assicurare le esigenze di tutela di quei valori che la normativa secondaria aveva bensì preso in considerazione, ma in un contesto di "geografia del personale" profondamente diverso da quello attuale.

Occorrerà dunque che il Consiglio Superiore si faccia carico della valutazione delle esigenze in questione e della stessa 'storia' professionale del magistrato che aspira al trasferimento, ricordando che questo non è preposto (quanto meno non prioritariamente) alla soddisfazione di velleità personali ma al sollievo di difficoltà di vita e di lavoro (con ovvio beneficio della stessa amministrazione, che potrà contare su risorse meno logorate da pendolarismi spesso disagiati).

L'organo di autogoverno dovrà, in conclusione, riappropriarsi di una discrezionalità che non va aborrita per timore degli abusi alla stessa virtualmente connessi, ma gestita con trasparenza, coerenza e lealtà.

LA QUESTIONE STIPENDI: ARGOMENTO TABÚ?

Andrea Ursino

Le gravi emergenze di questi ultimi anni (lotta al terrorismo ed alla criminalità organizzata, difesa della indipendenza della magistratura da attacchi sempre più scomposti provenienti, non di rado, anche da altri poteri dello Stato) hanno comprensibilmente distolto l'attenzione di C.S.M. ed organi associativi dalla questione relativa alla retribuzione dei magistrati.

Si tratta, confessiamolo pure, di un argomento tale da destare in molti colleghi (compreso chi scrive) una certa sensazione di disagio, quasi che confrontarsi su "vili" questioni economiche non si confaccia alla importanza ed alla solennità delle funzioni che ogni giorno svolgiamo nelle aule di giustizia. Tale circostanza ha portato, però, a risultati alquanto paradossali: conoscete un magistrato in grado di calcolare con esattezza quale sarà il suo stipendio fra cinque o dieci anni, di stabilire di quanto il suo introito mensile si ridurrà in conseguenza del pensionamento, o anche solo di interpretare correttamente le singole voci della cosiddetta "busta paga"?

Uno dei compiti cui in futuro l'Associazione Nazionale Magistrati dovrà dedicarsi con maggiore attenzione sarà quello di informare dettagliatamente i magistrati sulle questioni relative agli aspetti retributivi, pensionistici e strettamente "amministrativi" della professione; si tratta di un passaggio fondamentale per garantire a ciascuno la possibilità di formarsi una corretta opinione sulle rivendicazioni che già da diversi anni la magistratura associata porta avanti, ma anche e soprattutto di pianificare con cognizione di causa alcune scelte fondamentali di vita (accensione di mutui, stipula di contratti per pensione integrativa, e così via).

Attualmente, a fini retributivi, i magistrati sono inquadrati in "qualifiche" (da "Uditore giudiziario" a "Magistrato di Cassazione idoneo a funzioni superiori"), all'interno delle quali sono ulteriormente inquadrati in

“classi” che maturano ogni due anni di servizio prestato. La progressione retributiva, pertanto, risulta legata all’anzianità di servizio, ma non alle effettive funzioni svolte, soluzione, questa, dai più ritenuta l’unica pienamente conforme al disposto ed allo spirito dell’art.107 co.3 Cost.

Mentre gli “scatti biennali” determinano aumenti dello stipendio netto di poche centinaia di euro, significativi incrementi stipendiali sono riconosciuti al passaggio da una qualifica all’altra. Ogni anno, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, gli importi vengono peraltro rideterminati in relazione alla variazione del tasso di inflazione.

In questo momento la retribuzione netta percepita da un uditore giudiziario all’inizio della carriera si aggira intorno ai 1.800 € (che aumentano a poco più di 2.000 € dopo sei mesi di servizio). Lo stipendio supererà i 2.600 € solo dopo due anni dall’inizio dell’uditorato, al conseguimento della qualifica di “Magistrato di tribunale”, e si attesterà intorno ai 3.300 € solo dopo altri tre anni. Come più volte la magistratura associata ha avuto modo di sottolineare, la retribuzione percepita dai giovani magistrati si presenta quindi del tutto inadeguata rispetto alla mole di lavoro svolta e soprattutto alle gravi responsabilità che conseguono all’esercizio delle funzioni (com’è noto, un uditore di prima nomina può essere immediatamente destinato a svolgere funzioni “monocratiche” nell’ambito delle quali egli si troverà a decidere in ordine alla libertà personale: ad esempio quale Sostituto nelle Procure della Repubblica presso il Tribunale Ordinario e presso il Tribunale per i Minorenni).

La assoluta sproporzione fra attività svolta e retribuzione conseguita si coglie ancor meglio laddove si consideri che buona parte dei magistrati di prima nomina viene destinata ad incarichi presso sedi giudiziarie diverse da quella di provenienza, con la conseguente necessità di far fronte alle spese per l’affitto (o l’acquisto) di un alloggio ed alle spese di viaggio. Del tutto insufficienti e quasi “simboliche” sono poi le agevolazioni fiscali a favore dei magistrati con coniuge e prole a carico.

L’Associazione Nazionale Magistrati ha già più volte proposto di riesaminare la questione, sottolineando, fra l’altro, come le prospettive economiche non certo brillanti riservate ai giovani magistrati non incentivino affatto i migliori laureati ad intraprendere la carriera giudiziaria; gli sti-

pendi e soprattutto i c.d. “benefits” (auto ed alloggio aziendale, ad esempio) offerti da numerose ditte private sono in effetti tali da suscitare più di una perplessità in un giovane laureato che si accinga ad affrontare il lunghissimo (e costoso) percorso di studi che precede il concorso in magistratura.

Altra questione aperta è quella relativa alla perequazione con il trattamento economico riservato alle altre magistrature. Se è vero che a queste ultime si accede attraverso un “concorso di secondo grado” (il che giustificherebbe retribuzioni più laute), non sempre il carico di lavoro gravante su un magistrato ordinario è inferiore rispetto a quello gravante sui magistrati amministrativi e tributari; in alcuni casi, anzi, è forse vero il contrario (basti pensare alla “reperibilità” dei magistrati del Pubblico Ministero o ai ristrettissimi termini entro i quali giostra il lavoro dei magistrati del Tribunale del Riesame).

Gli incoraggianti segnali che negli scorsi anni avevano caratterizzato le trattative avviate con gli organi di governo sembrano da ultimo aver lasciato il posto ad un nuovo, desolante “raffreddamento” dell’interesse intorno alla questione.

La riforma della materia di recente operata con il D.Lgs. 160/2006 (riforma che entrerà in vigore alla fine di luglio, se nel frattempo non sarà stato approvato il disegno di legge con il quale si mira al “congelamento” dell’intera riforma dell’ordinamento giudiziario varata nel corso della scorsa legislatura) non solo non offre alcuna soluzione alle problematiche sopra accennate, ma addirittura, mediante l’introduzione del meccanismo della progressione in carriera (ed economica) mediante concorsi (oltre che per effetto del mero conseguimento dell’anzianità di servizio), rischia di distogliere larga parte dei magistrati dall’attività di ufficio, costringendoli a dedicarsi allo studio ed alla redazione di scritti dottrinari (o peggio, di provvedimenti giudiziari) da “esibire” quale titolo di merito al fine di accedere alla qualifica (ed alla retribuzione) più elevata. La soluzione si appalesa pertanto assai inopportuna, e non risulta ancora chiaro quale sia la posizione del nuovo esecutivo al riguardo.

Chi ha letto il memorabile “Elogio dei Giudici” scritto da Piero Calamandrei più di cinquant’anni or sono ricorderà forse la vicenda di un

pretore di provincia costretto dal bisogno, in tempo di guerra, ad accettare i doni di un ex gerarca arricchitosi con la borsa nera: “finalmente anche per noi ci sarà un po’ di giustizia”, commentava quest’ultimo quando seppe che, contrariamente al solito, l’integerrimo magistrato non aveva respinto il dono. L’episodio, lontana testimonianza di un mondo ormai scomparso, evidenzia però plasticamente quanto l’indipendenza economica del magistrato sia una delle più solide garanzie della sua indipendenza morale e decisionale; le cronache recenti hanno purtroppo evidenziato fin troppi casi di “sudditanza” da parte di esponenti della magistratura nei confronti di “potenti” di vario rango ed estrazione.

E’ auspicabile che, nelle sue prerogative di baluardo dell’indipendenza della magistratura, il futuro C.S.M. affianchi efficacemente l’Associazione Nazionale Magistrati nelle rivendicazioni economiche avanzate da anni; e che, attraverso lo strumento di una chiara e capillare informazione dei colleghi, la questione economica si trasformi finalmente da scomodo tabù in tema di consapevole dialogo e confronto all’interno della magistratura.

Finito di stampare
nel mese di Giugno 2006
dalla Polistampa
Via E. Pantano, 111 - Catania

